

INFORMATIVA

Misure di prevenzione dai rischi climatici da ondate di calore a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Realizzato ai sensi della delibera regionale del 22 luglio 2025 n. 1010

Ordinanza Del Presidente Della Giunta Regionale 18 giugno 2025, n. 350 e

Ordinanza Del Presidente Della Giunta Regionale 29 maggio 2026, n. 321

Ragione sociale

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

☐ Settore agricolo e forestale;

☐ Settore florovivaistico;

☐ Serre e nei tunnel agricoli;

☐ Nelle cave;

☐ Cantieri edili e stradali;

☐ Nelle attività di logistica urbana e consegna svolte all'aperto mediante velocipedi, ciclomotori o altri mezzi di mobilità individuale (es. i cd. "riders");

☐ Ulteriori attività svolte all'aperto caratterizzate da esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico. Specificare tipologia _____

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall'esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti e intensi, connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'ordinanza è stata adottata sulla base delle evidenze epidemiologiche e scientifiche disponibili in materia di stress termico ambientale e delle previsioni meteorologiche fornite dal sistema **Workclimate**, sviluppato da INAIL e CNR, con particolare riferimento ai lavoratori impegnati in attività outdoor o in ambienti termici severi caratterizzati da elevato impegno fisico.

Le disposizioni si applicano, in particolare, ai lavoratori operanti:

- nel settore agricolo e forestale;
- nel settore florovivaistico;
- nelle serre e nei tunnel agricoli;
- nelle cave;
- nei cantieri edili e stradali;
- nelle attività di logistica urbana e consegna svolte all'aperto mediante velocipedi, ciclomotori o altri mezzi di mobilità individuale (es. i cd. "riders");
- in ulteriori attività svolte all'aperto caratterizzate da esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico.

L'ordinanza è finalizzata a ridurre il verificarsi di malori, infortuni e patologie correlate allo stress termico, promuovendo modelli organizzativi del lavoro compatibili con la tutela della salute, la prevenzione e l'adattamento climatico.

Il dispositivo ha valore su tutto il territorio regionale relativamente alle attività lavorative svolte in ambienti outdoor o in ambienti confinati privi di adeguata ventilazione o raffrescamento nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe, caratterizzati da esposizione diretta o indiretta a carico termico elevato, con particolare riferimento alle attività ad elevato dispendio energetico fisico.

In particolare, le disposizioni si applicano:

1. alle attività agricole e forestali svolte all'aperto, con particolare riferimento:
 - a) alla raccolta manuale o meccanizzata di prodotti agricoli stagionali;
 - b) alle lavorazioni in campo;
 - c) alla movimentazione manuale o meccanizzata di merci e materiali;
 - d) alle attività caratterizzate da elevato impegno fisico e limitata disponibilità di aree ombreggiate;
2. alle attività svolte all'aperto nelle cave e nei cantieri edili, ivi compresi i cantieri stradali e mobili;
3. alle attività agricole e florovivaistiche svolte in serre, tunnel agricoli o altri ambienti confinati o semi-confinati privi di adeguato raffrescamento naturale o artificiale nei quali si determinino condizioni

microclimatiche severe; alle ulteriori attività lavorative svolte all'aperto che comportino esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico.

Ai fini dell'ordinanza, sono considerati ambienti termici severi gli ambienti nei quali condizioni climatiche, temperatura, umidità, ventilazione o irraggiamento solare possano determinare un rischio rilevante per la salute e sicurezza dei lavoratori.

È fatto quindi **divieto di svolgere attività lavorativa** in condizioni di esposizione prolungata al sole o di esposizione a condizioni microclimatiche severe, **nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa Workclimate riferita a “lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa”, fascia oraria delle ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”**.

Il monitoraggio e la consultazione delle mappe devono essere effettuati **quotidianamente** tramite il portale ufficiale www.workclimate.it prima dell'avvio delle attività lavorative dal datore di lavoro o suo delegato.

Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di valutazione del rischio microclimatico e di adozione delle misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare, il datore di lavoro o suo delegato devono attuare tutte o alcune delle seguenti misure di prevenzione e protezione:

- a) rimodulare gli orari di lavoro, privilegiando lo svolgimento delle attività nelle fasce orarie meno esposte al rischio termico;
- b) assicura pause di recupero in aree ombreggiate o adeguatamente raffrescate, con disponibilità continua di acqua potabile fresca;
- c) riduce, ove possibile, l'impegno fisico richiesto ai lavoratori e promuove sistemi di rotazione del personale nelle attività maggiormente esposte;
- d) fornisce idonei dispositivi e indumenti traspiranti o protettivi rispetto all'esposizione solare e al calore, compatibilmente con le lavorazioni svolte e con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente;
- e) garantisce adeguata informazione ai lavoratori sui rischi derivanti dallo stress termico, sui sintomi precoci del colpo di calore e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche mediante strumenti e materiali multilingue;
- f) promuove sistemi di sorveglianza reciproca tra lavoratori (“sistema del compagno”) finalizzati all'identificazione precoce di situazioni di malessere correlate al calore;
- g) adotta specifiche misure organizzative a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili individuati dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria;

Nella valutazione e nella gestione del rischio da stress termico, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente e nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presta particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti al rischio per condizioni sanitarie, fisiologiche o di fragilità sociale, linguistica o abitativa.

In particolare, devono essere considerate situazioni di maggiore vulnerabilità:

- età avanzata;
- gravidanza;
- patologie croniche;
- assunzione di trattamenti farmacologici che aumentino la suscettibilità allo stress termico;
- condizioni di fragilità sociale, linguistica o abitativa suscettibili di incidere sulla prevenzione e gestione del rischio da calore.

Nel corso della sorveglianza sanitaria, il medico competente può esprimere prescrizioni o limitazioni temporanee connesse all'esposizione al calore e al microclima severo.

In presenza di prescrizioni o limitazioni formulate dal medico competente, il datore di lavoro adotta misure organizzative compatibili con le condizioni del lavoratore, incluse, ove necessario:

- la rimodulazione degli orari di lavoro;
- l'assegnazione a mansioni compatibili;
- la riduzione dell'esposizione alle attività maggiormente esposte al rischio termico;
- l'esclusione temporanea dalle lavorazioni in condizioni di esposizione severa al calore.

L'ordinanza ha efficacia immediata e resta valida fino al **15 settembre 2026**.

La violazione delle disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

In data ____/____/____ presso la sede operativa dell'attività di _____ con sede in _____, si è tenuto un incontro con i lavoratori, atto ad erogare l'informazione prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008.

Nel corso dell'incontro, il datore di lavoro, il Sig. _____, ha provveduto affinché ciascun lavoratore ricevesse una adeguata informazione:

1. rischi sanitari derivanti dall'esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi;
2. Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate dal datore di lavoro, come ad esempio i **Dpi** utilizzati e da utilizzare, consegnati alla/al lavoratrice/lavoratore, facendo firmare il verbale di consegna.
3. Sui pericoli connessi alla presenza di **stress lavoro correlato**, le modalità di valutazione ed eventuali misure di riduzione del rischio quando presente.

Nel corso degli incontri, i lavoratori non ha presentato alcuna osservazione.

Il datore di lavoro si è continuamente assicurato che il contenuto della formazione fosse stato compreso dal lavoratore, e che questi abbia acquisito le necessarie conoscenze e competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, obiettivo degli incontri.

(nominativo)	(mansione)	(firma)
	DATORE DI LAVORO	
	RSPP	
	Per presa visione	
	RLS	

